

U.L. IVALE

DEPITO DIRITTO
EGISTRAZIONE

Avv. FRANCESCO SPOSATO
00195 ROMA - Via G. Nicotera, 24
Tel. 06.3217639 - Fax 06.3217717

URGENTE

RGAC 38.498 ANNO 2000



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA

SENT. N. 25436
/04

ERON. 36457

Rup. 18655/04

Il Giudice Istruttore, dr. Domenico Gallo, in funzione di giudice unico, ha
emesso la seguente

SENTENZA ART. 59 Lett. d - D.P.R. n. 131/85

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 38.498 del ruolo generale per
gli affari contenziosi dell'anno 2000, riservata in deliberazione all'udienza di
precisazione delle conclusioni del 31 marzo 2004

TRA

██████████ Carlo elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Nicotera 24
presso lo studio avv. Francesco Sposato, che lo rappresenta e difende per
delega a margine della comparsa di costituzione con nuovo dfensore

ATTORE

E

██████████ elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Nicotera 24
presso lo studio avv. Francesco Sposato, che la rappresenta e difende per
delega a margine della comparsa di intervento.

INTERVENIENTE

E

19/04

Lloyd Italico Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Corso 525 presso lo studio avv. [redacted], che la rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione notificato.

CONVENUTA

E

[redacted], elettivamente domiciliato in Roma, Via Timavo, 3 presso lo studio Roma, Via Timavo, 3, che lo rappresentano e difendono per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta (il 1°) e della comparsa di costituzione di nuovo difensore (il 2°).

CONVENUTO

E

[redacted] n.c.

CONTUMACE CONVENUTA

Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale

CONCLUSIONI

all'udienza di precisazione delle conclusioni del 31 marzo 2004, i procuratori delle parti concludevano come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione passato alla notifica in data 23 maggio 2000, [redacted] Carlo conveniva in giudizio la Lloyd Italico Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, [redacted] e la [redacted] di [redacted], rispettivamente società assicuratrice, conducente e società proprietaria dell'autoveicolo Alfa Romeo 167 tg. [redacted], chiedendone

[Handwritten signature]



la condanna - in solido - al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente verificatosi il 15 febbraio 1998 in Roma, lungo Via della Storta. Esponeva che, nel luogo e nella data indicati, mentre stava regolarmente transitando alla guida del proprio motociclo, Honda Shadow tg. Roma [REDACTED], veniva a collisione con l'autoveicolo Alfa Romeo 167 tg. [REDACTED], condotta da [REDACTED], il quale, **provenendo dall'opposto senso di marcia, si spostava a sinistra, invadendo la corsia di marcia percorsa dal motociclista.**

Per effetto dell'urto l'attore riportava lesioni personali gravi, con postumi permanenti.

Precisava di aver ritualmente ottemperato al disposto di cui all'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, con lettera raccomandata ricevuta dalla società convenuta in data 05/05/1998.

Costituitasi in giudizio, la Compagnia convenuta resisteva alla domanda. Alla prima udienza del 10/11/2000 non si costituivano [REDACTED] e la [REDACTED] S.n.c., venendo dichiarati contumaci. All'udienza di trattazione del 4/4/2001 si costituiva un nuovo difensore per l'attore e proponeva istanza di provvisoria, ex art. 24 L.990/1969. Con ordinanza in data 11 maggio 2001 (dep. in data 14 maggio 2001) il G.I. assegnava una provvisoria di £. 250.000.000. All'udienza del 6/12/2001 si costituiva il convenuto [REDACTED] resistendo alla domanda attrice ed opponendo, in subordine, il concorso di colpa. Alla medesima udienza spiegava intervento volontario [REDACTED], madre dell'attore, chiedendo la condanna



dei convenuti al risarcimento del danno riflesso derivante dalle gravi lesioni subite dal figlio.

La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, con l'interrogatorio formale dell'attore e del convenuto [REDACTED], con l'espletamento di prova per testi e di CTU medico-legale in persona dell'attore.

La causa veniva riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 31 marzo 2004.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Proponibilità della domanda

Va in primo luogo dichiarata la proponibilità della domanda attrice, avendo parte attrice ritualmente ottemperato, senza esito, al disposto di cui all'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, con lettera raccomandata ricevuta dalla Lloyd Italico Assicurazioni S.p.a. il 05/05/1998 (come risulta dall'avviso di ricevimento in atti). La causa è stata iniziata decorso i 60 giorni previsti da tale norma.

Parimenti proponibile è la domanda proposta dall'interveniente, avendo la medesima effettuato la rituale richiesta di risarcimento del danno con lettera raccomandata ricevuta dalla Lloyd Italico Assicurazioni S.p.a. il 5/3/2001. L'intervento in causa è stato effettuato decorso i 60 giorni dalla richiesta.

2. Ricostruzione dell'incidente e responsabilità.

Dal rapporto della Polizia Municipale, e dalla prova testimoniale espletata risulta pienamente confermata la dinamica del sinistro prospettata da parte attrice nell'atto di citazione. In particolare dal rilievo dello stato dei



luoghi e della posizione dei mezzi e dalle foto (copie) allegate al rapporto emerge che l'Alfa Romeo di parte convenuta ha completamente invaso la corsia di marcia percorsa dal motociclista, creando così un conflitto di spazio fra i due mezzi che ha reso la collisione inevitabile.

Non vi sono elementi da cui possa desumersi un concorso di colpa dell'attore, nè si può presumere che questi marciasse a velocità elevata. Al riguardo le deposizioni dei testi sono contrastanti in quanto la teste Proietti Antonietta ha dichiarato che la moto "proveniva pianissimo", mentre il teste D'Elia Renato, ha dichiarato: "ho avuto l'impressione che le due moto provenissero a velocità sostenuta."

In realtà i testimoni hanno riferito impressioni soggettive dalle quali non si possono trarre elementi di prova. L'unica cosa certa è che il motociclo, dopo una collisione che è avvenuta "di spicchio", si è rovesciata per terra, arrestandosi pochi metri più avanti. Da tale circostanza si può desumere che la velocità fosse elevata.

Deve essere, pertanto, riconosciuta la esclusiva responsabilità di [REDACTED] nella causazione dell'evento dannoso.

3. Ambito della responsabilità e del risarcimento

La affermata responsabilità esclusiva di [REDACTED] ne determina la condanna al risarcimento, in solido con la società di assicurazione garante per la responsabilità civile (Lloyd Italico Assicurazioni S.p.a.), dei danni subiti da [REDACTED] Carlo in conseguenza dell'evento e consistenti:

a) nel "danno biologico", inabilità temporanea, spese sostenute e da sostenere per la reintegrazione dell'integrità fisica;



b) danno morale, risultando configurabile, nella fattispecie, gli estremi del delitto di lesioni colpose di cui all'art. 590 del codice penale;

c) danno patrimoniale per lucro cessante e danno emergente.

4. Il danno biologico

In particolare, il danno biologico va inteso come menomazione dell'integrità psico-fisica in se' e per se' considerata in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica. Il danno biologico consistente nella violazione dell'integrità psico-fisica della persona va considerato ai fini della determinazione del risarcimento, sia nel suo aspetto statico (diminuzione del bene primario dell'integrità psico-fisica in se' e per se' considerata) sia nel suo aspetto dinamico (manifestazione o espressione quotidiana del bene salute che riguarda sia l'attività lavorativa che le altre attività extra lavorative e che pongono il soggetto in condizione non solo di produrre utilità, ma anche di ricevere utilità).

5. L'evento biologico e la valutazione della sua incidenza.

Dalla espletata consulenza medico-legale, è risultato quanto segue: a) Le lesioni causalmente collegate al sinistro sono le seguenti: *"frattura del femore di sinistra e frattura esposta della gamba sinistra"*; b) la incapacità temporanea è stata di giorni 570 e di 120 di relativa al 50%; c) residuo postumi valutabili nella misura del 45% inteso come danno biologico,



incidenti anche sulla capacità lavorativa specifica di programmatore in misura del 15% (nonchè in misura del 100% sulla capacità specifica di istruttore di arti marziali).

Le conclusioni del medico legale, sono pienamente condivise dal Giudicante, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali immuni da errori e vizi logici.

6. Criteri di liquidazione del danno biologico e della invalidità temporanea

Tra i possibili criteri di liquidazione adottati dalla giurisprudenza, si è ritenuto di adottare quello basato sulla attribuzione di un importo predeterminato per ogni punto di invalidità permanente. Per determinare il valore da attribuire a ciascun punto di invalidità, si è tenuto conto contemporaneamente della percentuale di invalidità riconosciuta e dell'età del lesa al momento del sinistro. Ed infatti la scienza medica ha messo in evidenza che l'entità concreta delle limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità di un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, cresce in misura più che aritmetica rispetto al crescere della misura dell'invalidità permanente. Va poi considerato che l'organismo di un individuo giovane se, da un lato, ha maggiori capacità di sviluppare attitudini in grado di compensare le funzioni perse o mortificate, dall'altro, deve sopportare per un periodo più lungo di tempo le conseguenze permanenti delle lesioni subite, arco di



tempo nel quale, oltretutto, è compresa la parte della vita che di solito è sotto ogni profilo la più ricca e dinamica.

Sulla base di tali considerazioni si è ritenuto equo attribuire, in funzione risarcitoria, il valore di € 682,00 ad una limitazione incidente nella misura dell'uno per cento sulla complessiva validità psico-fisica di una persona nella fascia di età fino a 10 anni, apportando a detto parametro di partenza una serie di correzioni (in base a coefficienti predeterminati, frutto di un pluriennale lavoro di elaborazione giurisprudenziale) in modo da tenere conto della percentuale di invalidità e dell'età.

Quanto alla liquidazione della invalidità temporanea si è ritenuto equo, in relazione a quanto indicato per il danno biologico, determinare in € 39,00= giornaliero l'importo della temporanea assoluta e di in € 19,50= quello della temporanea relativa al 50%.

7. La quantificazione del danno biologico e dell'invalidità temporanea

Per quanto riguarda il *danno biologico*, si ritiene di dover liquidare, in via necessariamente equitativa, l'importo di € 143712,00= al valore attuale, sulla base della natura della malattia e della consistenza dei postumi (45,0%, misura indicata dal CTU), dell'età del danneggiato stesso al momento del fatto (34 anni, data di nascita 28/09/1963) e del valore del punto (ricavato dalle tabelle elaborate con i criteri sopra ricordati e in uso presso le sezioni XII e XII di questo Tribunale). Quanto all'invalidità temporanea si liquida, in via equitativa ed al valore attuale secondo i criteri su indicati, l'ulteriore somma di €. 24.570,00=.

8. Il danno morale.



Compete a ~~Carlo~~ Carlo il danno morale, risultando configurabile, nella fattispecie, gli estremi del delitto di lesioni colpose di cui all'art. 590 del codice penale. A titolo di ristoro del danno morale, avuto riguardo all'elevato grado di afflittività delle lesioni ed alla durata della malattia, si liquida, in via equitativa, la somma di € 84.141,00=, ad oggi determinata, nella misura del 50,0% di quanto liquidato a titolo di danno biologico.

9. Danno estetico.

Il CTU ha rilevato la persistenza di esiti cicatriziali, a carico sia dell'arto di destra che di sinistra e delle creste iliache.

Tali esiti, incidono sull'integrità fisiognomica del soggetto, come emerge anche dalle fotografie in atti, facendo sorgere un danno estetico che deve essere liquidato con criterio equitativo.

Tenendo conto della età dell'infortunato, appare equo liquidare l'importo di €. 15.000,00.

10. Danno incidente sulla capacità lavorativa specifica

Per quanto riguarda il danno incidente *sulla capacità lavorativa specifica*, tenuto conto della consistenza dei postumi incidenti per la percentuale del 15% (misura indicata dal CTU), tale da influire sfavorevolmente sulla attività lavorativa dell'attore (programmatore), ritiene il Giudicante di poter liquidare, in via necessariamente equitativa, l'importo di €. 43.339,79 al valore attuale, sulla base della consistenza dei postumi, incidenti per la percentuale del 15% sulla capacità lavorativa specifica, dell'età del danneggiato stesso al momento del fatto (34 anni) e del relativo coefficiente di capitalizzazione di che alle tabelle del RD 1403/1932 (pari



[Handwritten signature]

a 17,438), con riferimento al reddito imponibile al netto delle tasse, relativo all'anno precedente l'infortunio (pari a €. 18.009,89, da rivalutarsi in €. 20.711,37).

Non è stato preso in considerazione il danno incidente sulla capacità lavorativa specifica di istruttore di arti marziali, in quanto trattasi di attività secondaria e non professionale, come risulta confermato dal fatto che i relativi (eventuali) introiti non figurano nel Mod. Unico 1998.

11. Danno emergente.

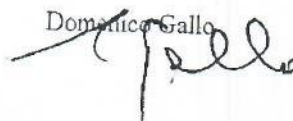
Il danno emergente consiste nel danneggiamento del motociclo di proprietà dell'attore e degli indumenti.

Non essendovi agli atti una prova specifica del costo delle riparazioni, i danni subiti dal motociclo, documentati dal rapporto e dalle foto in atti, devono essere liquidati in via equitativa, assieme agli ulteriori danni derivanti dall'inevitabile deterioramento del vestiario.

Per tali danni appare equo liquidare l'importo, ad oggi aggiornato, di €. 3.000,00.

12. Importo totale dei danni fisici e patrimoniali.

In totale per i danni su indicati, vanno liquidate a [redacted] Carlo complessivi € 341.172,79=. Da tale somma deve essere dedotto l'importo della somma versata dalla Compagnia assicuratrice, in esecuzione della provvisoria, con assegno incassato in data 21/6/2001, di £. 250.000.000, pari a €. 129.114,00. Procedendo alla rivalutazione dell'acconto, si perviene all'importo di € 138.151,00. Di conseguenza la somma capitale dovuta all'attore ammonta a complessivi € 203.022,00=.



13. Interessi e rivalutazione

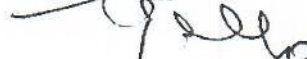
Oltre alla rivalutazione del credito, già riconosciuta, è stato chiesto anche il riconoscimento degli interessi sulle somme rivalutate con decorrenza dalla data del fatto. E ciò in conformità alla prevalente costante giurisprudenza, anteriore all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 1712 del 1995. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Suprema Corte ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa, anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria, la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, *"può tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via*

rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione".

A tale orientamento il Giudicante ritiene di doversi allo stato adeguare, assumendo a base del calcolo degli interessi il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale (quella del fatto) e quella finale (data della decisione), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT, oppure, stante la sostanziale equivalenza del risultato, prendendo a base la semisomma dei due valori considerati (valore iniziale alla data del fatto e valore finale alla data della presente pronuncia).

La domanda oggi in esame deve interpretarsi, in quanto formulata con riferimento alla giurisprudenza prevalente anteriore alla sentenza citata, come richiesta di riconoscimento del lucro cessante per la mancata percezione dei frutti che si sarebbero potuti conseguire dalla tempestiva disponibilità del dovuto. Peraltro, l'attribuzione degli interessi non potrà superare, nella sua misura massima, quella degli interessi legali, non potendosi valicare tale limite senza violare il disposto dell'art. 112 cpc.

Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, ritiene il Giudicante che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane, e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato - BOT, CCT, BTP, depositi vincolati a termine (v. per riferimenti: SS.UU. 5/4/1986 n. 2368). Poiché nel periodo in questione il rendimento medio di tali investimenti è stato pari al 5,00%, superiore a quello medio degli interessi legali nello stesso



periodo (3,14%), deve essere utilizzato il secondo dei due tassi per calcolare il danno da lucro cessante sul capitale alla data del fatto, come rivalutato, per la svalutazione medio tempore verificatasi, in base al relativo indice medio del periodo, oppure, stante la sostanziale equivalenza del risultato, prendendo a base la semisomma dei due valori considerati (valore iniziale alla data del fatto e valore finale alla data della presente pronuncia).

Nel caso di specie, però, occorre tenere presente che nel corso del giudizio è stato versato un acconto di €. 129.114,00=. Pertanto il calcolo degli interessi dovrà essere effettuato secondo i criteri che seguono.

14. Calcolo degli interessi e deduzione degli acconti (criteri)

Di seguito vengono indicati i criteri di calcolo e fornita una formula matematica. Nel caso in questione nel conteggio occorre considerare da un lato l'acconto corrisposto (£ 129.114,00.= - indicato nella formula con "A" -, versato in data 21/6/2001) e, dall'altro, per il suo rilievo significativo, della svalutazione monetaria *medio tempore* intercorsa nei periodi di tempo che vengono in considerazione. In tutte le operazioni di adeguamento del capitale occorre far riferimento ai coefficienti del costo della vita (relativi ai periodi in questione) elaborati dall'ISTAT per le famiglie degli impiegati e operai. I relativi coefficienti vengono indicati nella formula con "S1" (per la data del fatto) e "S2" (per la data dell'acconto) e sono individuati mediante le tabelle in uso presso il Tribunale, con riferimento al coefficiente più prossimo alla data del fatto. Per calcolare il danno da ritardo con le modalità su indicate e con la

deduzione dell'acconto, occorre individuare il valore medio del capitale nei singoli periodi di tempo in relazione al pagamento in acconto, tenendo, altresì, conto del valore dell'acconto corrisposto. In particolare occorre effettuare le seguenti operazioni: 1) determinare l'importo del capitale da porre a base del calcolo con riferimento a due date: quella del fatto e quella del pagamento del primo acconto, applicando i relativi coefficienti di svalutazione per i singoli periodi (e quindi dividendo il capitale liquidato con la presente decisione - indicato nella formula con "C" - per il coefficiente ISTAT delle due date considerate e cioè "S1" e "S2"); 2) dedurre l'acconto corrisposto (indicato nella formula con la lettera "A") nel suo equivalente monetario alle singole date di riferimento e quindi dedurre alla data del pagamento dell'acconto l'importo stesso, perché omogeneo come valore a quello del capitale finale devalutato alla stessa data, rivalutando l'importo dell'acconto alla data della decisione, moltiplicandolo per "S2", coefficiente ISTAT tra data pagamento acconto e data decisione (così operando si deduce l'importo dell'acconto in modo omogeneo rispetto al capitale considerato nei due periodi di tempo); 3) calcolare il valore medio del capitale, effettuando la semisomma dei due importi, per i singoli periodi di tempo presi in considerazione, e precisamente: a) primo periodo, dalla data del fatto al giorno precedente al pagamento dell'acconto e b) secondo periodo, dalla data del primo acconto a quella della presente decisione; 4) calcolare i giorni intercorsi nei due periodi di tempo indicati sub 3) lett. a) e b). Sulle somme così determinate e per i singoli periodi considerati si calcolano gli interessi nella misura

[Handwritten signature]



media riconosciuta a titolo di maggior danno per ritardato pagamento.

Esplicativamente la formula da applicare sarà la seguente:

$$DRP = TIM / 365 * \frac{C / S1 + C / S2}{2} * TG1 + TIM / 365 * \frac{(C / S2 - A) + (C - A * S2)}{2} * TG2$$

dove DPR sta per Danno Ritardato Pagamento; TIM / 365 sta per Tasso Interesse Medio giornaliero; C sta per Capitale liquidato alla data della decisione; S1 sta per coefficiente ISTAT di svalutazione tra la data della decisione e la data del fatto; S2 sta per coefficiente ISTAT di svalutazione tra la data della decisione e la data del pagamento dell'acconto; A sta per importo dell'acconto corrisposto alla data del pagamento; TG1 sta per il totale dei giorni trascorsi tra la data del fatto e la data del pagamento dell'acconto; TG2 sta per il totale dei giorni trascorsi tra la data dell'acconto e la data della decisione.

Effettuando il calcolo si perviene all'importo di € 31.637,36= per il primo periodo e di € 18.577,37= per il secondo periodo: così in totale € 50.214,73.

15. Importo totale liquidato

In totale, per i danni derivanti dai vari titoli riconosciuti e negli importi su indicati, spettano a [REDACTED] Carlo complessivi € 244.090,52=.

16. Domanda proposta dall'interveniente [REDACTED]

Preliminarmente va rilevato che la domanda proposta dall'interveniente nei confronti di [REDACTED] deve essere considerata prescritta, poiché costui ha tempestivamente sollevato, nel primo atto difensivo successivo alla costituzione dell'interveniente, l'eccezione di prescrizione.

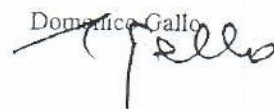


Tale eccezione non è stata tempestivamente sollevata dalla Lloyd Italico Assicurazioni S.p.a., nè tanto meno dalla [REDACTED] S.n.c., rimasta contumace. Poichè l'eccezione di prescrizione non si comunica ai coobbligati (come si desume ex art. 1310, III comma, c.c.), la domanda dell'interveniente resta valida nei confronti degli altri due convenuti.

Nel caso di specie, non v'è motivo di dubitare che la gravità delle lesioni riportate dal figlio, che ha avuto il bisogno di subire numerosi interventi chirurgici, ha causato una modifica nell'assetto della vita familiare, incidendo sul diritto all'armonia della vita familiare, immediatamente e direttamente tutelato dall'articolo 2 della Costituzione. La lesione dell'armonia familiare, eziologicamente collegata al fatto illecito, determina il diritto al risarcimento del danno morale in capo al genitore. Per quanto riguarda l'ammontare del danno morale, dovendosi necessariamente procedere ad una liquidazione equitativa, è evidente che il danno subito dal genitore non può essere superiore a quello subito dalla vittima diretta dell'incidente, ed appare equo fissarlo nella misura di 1/6 di quanto liquidato al figlio, in considerazione del fatto che si trattava di figlio maggiorenne ed all'epoca non convivente. Di conseguenza a [REDACTED], in proprio, deve essere liquidata a titolo di danno morale l'importo di €. 14.024,00=.

Non sussistono i presupposti per liquidare altre categorie di danni.

Procedendo al calcolo del lucro cessante secondo i criteri indicati al punto 13) si perviene all'importo di €. 2.694,61. Di conseguenza l'importo totale dovuto a [REDACTED] ammonta a complessivi €. 16.718,61.



17. Spese di giudizio

L'accoglimento della domanda determina la regolamentazione delle spese di giudizio che seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto passato alla notifica in data 23 maggio 2000 da [redacted] Carlo nei confronti della Lloyd Italico Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, di [redacted] e della [redacted] S.n.c., nonché sulla domanda proposta dall'interveniente [redacted], così provvede:

- 1) dichiara [redacted] unico responsabile del sinistro *de quo*, qualificabile come reato;
- 2) condanna la Lloyd Italico Assicurazioni S.p.a., Rotti Claudio e la Mes Fleurs di Curti S.n.c. - in solido - al pagamento in favore di [redacted] Carlo della somma di € 244.090,52= per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla pronunzia;
- 3) condanna la Lloyd Italico Assicurazioni S.p.a. e la [redacted] S.n.c. - in solido - al pagamento in favore di [redacted] della somma di € €. 16.718,61= per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla pronunzia;
- 4) condanna la Lloyd Italico Assicurazioni S.p.a. [redacted] S.n.c. - in solido - a rimborsare a [redacted] Carlo le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 8.400,00=, di cui €



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA
XII SEZIONE CIVILE

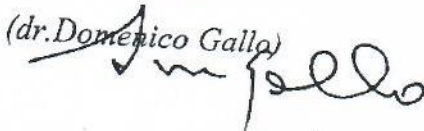
4.300,00= per onorari, € 2.400,00= per diritti, € 837,50 per spese generali e € 452,50= per esborsi, il tutto comprensivo di € 410,00= per le spese della consulenza tecnica d'ufficio, oltre IVA e CA come per legge.

5) condanna la Lloyd Italico Assicurazioni S.p.a. e la [REDACTED] S.n.c. - in solido - a rimborsare a [REDACTED] le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 2.450,00=, di cui € 1.000,00= per onorari, € 1.000,00= per diritti, € 250,00 per spese generali e € 200,00= per esborsi, oltre IVA e CA come per legge.

Così deciso in Roma, li 31 agosto 2004.

Il Giudice

(dr. Domenico Gallo)



IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
D.ssa Margherita ROSCIANO



Depositato in Cancelleria
Roma, il 14 SET 2004

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
D.ssa Margherita ROSCIANO

DIRITTI DI COPIA PERCEPITI

€ 8,26

SENTENZA

25136/04

TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI ROMA

PRIMO UFFICIO COPIE AUTENTICHE

Copia conforme al suo originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'Avv. S. POSATO nell'interesse del Sig. [REDACTED]

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Roma, li 28 OTT 2004



IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

IL CANCELLIERE C1
(Carlo CECCARELLI)